Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale dei trasporti UFT
Divisione Sicurezza

N. registrazione/dossier: BAV-510.45-3/2/27/3
Data: 13 giugno 2024
Versione: 3.1_i

Direttiva

concernente l'attuazione dell'ordinanza sui mezzi di contenimento per merci pericolose (OMCont)

Dati editoriali

Editore:	Ufficio federale dei trasporti, 3003 Berna, Divisione Sicurezza
Autore:	Claude Despont
Diffusione:	pubblicazione sul sito Internet dell'UFT
Versioni linguistiche:	tedesco (originale) francese italiano

Gestione della documentazione all'interno dell'UFT

Livello Q-Plan:	Dir., esterno
Connessione QM-SI:	QM-Doku SI-Liste 11: Gefahrgut regeln, vollziehen und überwachen
Campo d'applicazione processi UFT:	processo UFT 510.4

La presente direttiva entra in vigore il 1° febbraio 2024 e sostituisce la versione 2.0 della direttiva, entrata in vigore il 30 giugno 2017.

Ufficio federale dei trasporti

Divisione Sicurezza	Divisione Ambiente
sig.	sig.
Rudolf Sperlich, Capodivisione	Markus Ammann, Caposezione

Edizioni / cronologia delle modifiche

Versione	Data	Autore	Modifiche	Stato[x]
V 1.0	18 giugno 2014	Claude Despont	Prima edizione	sostituita
V 2.0	30 giugno 2017	Claude Despont	Rielaborazione dopo 3 anni di applicazione, adeguamento alla versione attuale dell'OMCont	sostituita
V 3.0	19 dicembre 2023	Claude Despont	Rielaborazione e aggiornamenti 2023 RID/ADR concernenti le cisterne; gli allegati 6,8 e 9 non sono interessati	sostituita
V 3.1	13 giugno 2024		§ 6.8.2.4.1 – Integrazione di una procedura alternativa per l'esecuzione del controllo iniziale dei veicoli-cisterna importati	in vigore / SPR

[x] Stati previsti: in elaborazione; in revisione; in vigore/con visto; sostituito.

INDICE

Abbreviazioni **4**
1 Introduzione **5**
2 Scopo e campo d'applicazione **5**
3 Oggetto **5**
4 Carattere non vincolante della direttiva **6**
5 Chiarimenti **6**
5.1 Chiarimenti sull'OMCont 6
5.2 Chiarimenti sulla RSD / SDR 7
5.3 Chiarimenti sul RID / ADR 7
6 Designazione e obblighi degli OrgVC **10**
7 Allegati **10**
8 Elenco degli allegati **13**

1 Abbreviazioni

ADR	Accordo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose
asa	Associazione dei servizi della circolazione
USTRA	Ufficio federale delle strade
BAM	Istituto federale tedesco per la ricerca e l'esame dei materiali
UFT	Ufficio federale dei trasporti (www.bav.admin.ch > Temi generali > Ambiente > Merci pericolose > Mezzi di contenimento per merci pericolose)
OMCont	Ordinanza concernente l'immissione in commercio e la sorveglianza sul mercato di mezzi di contenimento per merci pericolose (ordinanza sui mezzi di contenimento per merci pericolose; RS 930.111.4)
Istruzioni tecniche dell'ICAO	Istruzioni tecniche dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile per il trasporto sicuro delle merci pericolose per via aerea
Codice IMDG	Codice marittimo internazionale delle merci pericolose
OrgVC	Organismo di valutazione della conformità secondo l'art. 15 OMCont
MRA	Mutual Recognition Agreement, accordo sul reciproco riconoscimento delle valutazioni della conformità. Il presente documento fa riferimento al MRA concluso tra la Svizzera e l'Unione europea (RS 0.946.526.81)
OTIF	Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia
RID	Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose
RSD	Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RS 742.412)
SAS	Servizio di accreditamento svizzero
SDR	Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (RS 741.621)
ASIT	Associazione svizzera ispezioni tecniche
TPED	Direttiva UE sulle attrezzature a pressione trasportabili (2010/35/UE)
UNECE	Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite
DATEC	Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

1 Introduzione

La protezione della popolazione dai pericoli per la vita e la sicurezza è un compito cruciale dello Stato e delle sue autorità. È indubbio che il diritto alla protezione da parte dello Stato sussiste anche in relazione ai mezzi di contenimento destinati al trasporto di merci pericolose.

Con l'entrata in vigore dell'ordinanza concernente l'immissione in commercio e la sorveglianza sul mercato di mezzi di contenimento per merci pericolose (ordinanza sui mezzi di contenimento per merci pericolose, OMCont), avvenuta il 1° gennaio 2013, in Svizzera è stato realizzato il passaggio da un sistema di approvazione di questi mezzi a un sistema di valutazione della loro conformità. Inoltre, l'OMCont è stata recepita nel MRA in quanto equivalente della direttiva 2010/35/UE (TPED).

Il sistema di valutazione della conformità, applicabile a tutti i mezzi di contenimento per merci pericolose, prevede un trattamento differenziato per le attrezzature a pressione trasportabili secondo l'articolo 6 e per i restanti mezzi di contenimento per merci pericolose secondo l'articolo 7 OMCont: in particolare la libera circolazione internazionale si applica unicamente alle prime, mentre per i secondi resta in vigore il principio di territorialità sancito dal RID/ADR.

2 Scopo e campo d'applicazione

La presente direttiva si applica a tutti i mezzi di contenimento per merci pericolose secondo l'articolo 7 OMCont, ma non alle attrezzature a pressione trasportabili secondo l'articolo 6 OMCont, ovvero TPED. Essa precisa l'esecuzione dell'OMCont per quanto riguarda l'immissione in commercio. Gli aspetti relativi alla sorveglianza sul mercato non sono oggetto della presente direttiva.

La direttiva tiene in considerazione anche l'ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD), l'ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR), nonché i requisiti sanciti dal RID/ADR.

A titolo di istruzione amministrativa generale, essa ha lo scopo di garantire l'esecuzione uniforme delle disposizioni in materia di merci pericolose riguardanti i mezzi di contenimento per merci pericolose utilizzati nel trasporto su strada e per ferrovia in Svizzera.

3 Oggetto

La presente direttiva ha per oggetto la necessaria precisazione di concetti giuridici indeterminati contenuti nell'OMCont e nei regolamenti internazionali RID/ADR. Essa precisa altresì le condizioni quadro per le competenze e gli obblighi degli organismi di valutazione della conformità (OrgVC), degli organismi incaricati e degli altri attori economici riguardo all'esecuzione delle valutazioni della conformità, dei controlli iniziali, dei controlli periodici e dei controlli eccezionali.

Le precisazioni contenute nella presente direttiva sono indirizzate anche alle autorità competenti per l'esecuzione del diritto in materia di merci pericolose, ossia l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) e, per quanto riguarda il trasporto su strada, le autorità cantonali competenti secondo la SDR.

L'OMCont non stabilisce di per sé misure concrete, ma descrive i requisiti in termini giuridici indeterminati. Gli allegati della presente direttiva concretizzano questi termini ove necessario.

La presente direttiva contiene inoltre chiarimenti sulle disposizioni in materia di merci pericolose in vigore. Essi precisano in forma succinta le principali disposizioni riguardo all'attuazione dell'OMCont. Le relative informazioni supplementari sono disponibili nei documenti allegati, enumerati singolarmente al numero 8 della presente direttiva.

La presente direttiva rispecchia almeno le regole tecniche riconosciute. Viste le regolari revisioni, soprattutto dei regolamenti RID/ADR e delle disposizioni di esecuzione, nonché i risultati delle iniziative di coordinamento organizzate dall'UFT per gli OrgVC, in buona parte queste regole rispecchiano anche l'attuale stato della tecnica. La direttiva e i suoi allegati spiegano e concretizzano le prescrizioni legislative, ma non stabiliscono ulteriori requisiti. L'attuazione delle misure previste dalla presente direttiva garantisce a tutti gli attori economici ai sensi dell'OMCont il rispetto delle regole tecniche riconosciute sul piano della sicurezza.

In caso di deroga, o nel caso in cui un OrgVC o un'impresa interessata utilizzi procedure di ispezione o istruzioni diverse dalle procedure standard previste dalla presente direttiva, le parti interessate devono fornire le prove necessarie per dimostrare che le procedure o le istruzioni utilizzate soddisfano i medesimi standard tecnici. Queste procedure e istruzioni vanno documentate in modo adeguato ed esauriente.

4 Carattere non vincolante della direttiva

In base a una sentenza del Tribunale federale[1] riguardante mezzi di contenimento per merci pericolose, le direttive emanate dalle autorità non hanno forza di legge e, pertanto, non vincolano (direttamente) i tribunali; come le altre ordinanze amministrative, in linea di principio non rappresentano una fonte del diritto amministrativo.

- Secondo la giurisprudenza, tuttavia, di norma le direttive sono espressione delle conoscenze e dell'esperienza di servizi specialistici competenti nella materia in questione e, come tali, vanno tenute in considerazione anche dai tribunali, purché nel caso specifico permettano di applicare correttamente le pertinenti disposizioni di legge e rispettino i principi generali del diritto, in particolare il principio di proporzionalità e il principio di buona fede.
- Le autorità responsabili dell'applicazione del diritto, da parte loro, devono attenersi alle direttive emanate (da loro stesse o da autorità superiori), purché non siano palesemente in contrasto con la costituzione o con la legge.
- È vero che le direttive (di carattere astratto e generale), ovvero le ordinanze amministrative (volte a influenzare il comportamento) non vincolano direttamente i soggetti privati, che possono contestarle solo in via eccezionale; d'altra parte, in linea di principio le decisioni (individuali e concrete) emanate dalle autorità competenti sulla base di ordinanze amministrative sono giuridicamente vincolanti per i destinatari (che possono contestarle).

La semplice trasgressione di una direttiva non configura direttamente una violazione della legge. Solo una decisione emanata da un'autorità amministrativa in applicazione di un'ordinanza amministrativa può istituire obblighi giuridicamente vincolanti.

L'UFT deve confermare le prescrizioni contenute nelle sue direttive con lo strumento delle decisioni, perché acquisiscano carattere vincolante. In altre parole, di per sé le direttive non sono direttamente applicabili, in quanto non sono giuridicamente vincolanti.

5 Chiarimenti

5.1 Chiarimenti sull'OMCont

Art. 26 – Esecuzione (imprese di manutenzione)

Nel quadro dei propri compiti di vigilanza (art. 16 OMCont), l'UFT sorveglia anche le imprese presso le quali gli OrgVC possono effettuare controlli dei mezzi di contenimento per merci pericolose (le cosiddette «imprese di manutenzione»). Se tali imprese soddisfano i requisiti minimi dell’allegato 4 della presente direttiva e hanno ottenuto il riconoscimento da parte di un OrgVC sono autorizzate a eseguire lavori di manutenzione e lavori di preparazione in vista dei controlli sulle cisterne.

Allegato 1 numero 1 – Procedure

Il rispetto dell'allegato 3 della presente direttiva assicura l'attuazione delle procedure per l'esecuzione delle prove sul tipo, per il riconoscimento degli organismi preposti all'esecuzione delle prove, per il riconoscimento e la sorveglianza dei programmi di garanzia della qualità (PGQ) dei costruttori e per l'approvazione di imballaggi, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) e grandi imballaggi secondo i capitoli 6.1, 6.3, 6.5 e 6.6 RID/ADR.

[1] Sentenza del Tribunale federale 2C_256/2015 del 20.08.2015

Allegato 1 numero 2 – Procedura

La procedura di approvazione del prototipo di una cisterna secondo i pertinenti capitoli della parte 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.12 o 6.13 RID/ADR è definita nell'allegato 2 della presente direttiva. Fanno eccezione le cisterne, i veicoli-batteria/carri-batteria e i container per gas a elementi multipli (CGEM) destinati al trasporto di gas appartenenti alla classe 2, che in quanto attrezzature a pressione trasportabili vanno valutati in conformità con l'articolo 6 OMCont, ovvero TPED.

Allegato 5 numero 2 – Condizioni

Occorre garantire che l'OrgVC abbia accesso alle necessarie e appropriate installazioni e apparecchiature. Se un OrgVC non possiede direttamente queste installazioni e apparecchiature, la valutazione della conformità, i controlli periodici e i controlli eccezionali possono essere svolti presso un'impresa di manutenzione riconosciuta secondo l'allegato 4 della presente direttiva, oppure presso un costruttore di cisterne.

Se un OrgVC collabora con un'impresa di questo tipo, deve confermarlo attraverso un riconoscimento formale. A questo scopo deve redigere un rapporto di audit e concludere un accordo. Il rapporto di audit e l'accordo devono essere trasmessi per conoscenza all'UFT. Quest'ultimo pubblica sul proprio sito Internet un elenco delle imprese di manutenzione riconosciute e notificate, con i rispettivi ambiti di competenza.

5.2 Chiarimenti sulla RSD / SDR

Art. 4 b) RSD – Autorità competenti

A differenza del previgente sistema di approvazione da parte delle autorità, il sistema di valutazione della conformità introdotto dall'OMCont permette all'autorità competente ai sensi del RID/ADR di delegare compiti, in particolare le attività per l'approvazione di mezzi di contenimento per merci pericolose (1.8.6 RID/ADR), a un OrgVC designato in conformità con l'articolo 15 OMCont.

Per tutti i casi non contemplati dall'OMCont in cui il RID prescrive un'autorizzazione o un'approvazione da parte dell'autorità competente, si deciderà circa una ripartizione dei compiti tra l'UFT e un organismo dotato delle necessarie competenze. L'autorità competente conferma la delega di compiti a un organismo incaricato mediante un accordo scritto.

L'elenco delle attività ufficiali secondo il RID delegate dall'UFT nonché degli organismi designati con sede in Svizzera è disponibile sul sito Internet dell'Ufficio. Nella sua domanda, un organismo debitamente qualificato (ad es. per eseguire la classificazione) deve dimostrare l'adempimento dei requisiti previsti dall'allegato 1 della presente direttiva.

Tutti i casi non contemplati dall'OMCont e riguardanti altre modalità di trasporto sono di competenza delle autorità menzionate nei pertinenti regolamenti, quali la SDR/l'ADR, il codice IMDG o le istruzioni tecniche dell'ICAO.

Appendice 1 capitolo 6.14 SDR, incl. allegato 2.1 numero 6 RSD – Container-cisterna di cantiere

I container-cisterna di cantiere progettati, dimensionati, costruiti e controllati regolarmente in conformità con le prescrizioni dell'allegato 6 soddisfano le prescrizioni dell'appendice 1 capitolo 6.14 SDR. La procedura per l'approvazione del tipo è definita nell'allegato 2 della presente direttiva.

5.3 Chiarimenti sul RID / ADR

Sezione 1.8.4 – Autorità competenti

L'elenco delle autorità competenti nel settore ferroviario è disponibile sul sito Internet dell'OTIF (http://otif.org/en/).

L'elenco delle autorità competenti nel settore stradale è stato pubblicato dall'UNECE nella parte non ufficiale dell'ADR. È disponibile sul sito Internet dell'UNECE (www.unece.org/trans/danger/publi/adr/country-info_e).

Sottosezione 1.8.6.2 – Organismi di valutazione della conformità

Gli organismi di controllo citati in questa sottosezione sono gli organismi di valutazione della conformità (OrgVC) designati secondo l'articolo 15 OMCont.

L'UFT pubblica sul proprio sito Internet un elenco di questi organismi di valutazione della conformità, con gli indirizzi, i rispettivi numeri di identificazione (KBS GGU 000), i numeri di accreditamento (SIS 0000), i marchi o il timbro e gli ambiti di competenza.

Sui siti web dell'OTIF e dell'UNECE è disponibile un link al suddetto elenco.

Sezione 1.8.7 – Procedure per la valutazione della conformità, il rilascio dei certificati di approvazione del tipo e i controlli

In linea di principio, i mezzi di contenimento già approvati in conformità con le prescrizioni del RID/ADR in uno Stato contraente del RID / una parte contraente dell'ADR possono essere utilizzati in Svizzera senza ulteriori controlli.

L’applicazione da parte degli interessati delle procedure riportate nella sezione 1.8.7 riguardanti le cisterne secondo il capitolo 6.8 è descritta in maniera dettagliata nelle prescrizioni della sottosezione 6.8.1.5 RID/ADR.

Sottosezioni 6.5.4.2 e 6.5.4.4 – Ispezione e prove degli IBC

Le procedure per le prove e le ispezioni degli IBC di metallo, degli IBC di plastica rigida e degli IBC compositi sono definite in maniera dettagliata al numero 7 dell'allegato 3 della presente direttiva.

Il numero 7 contiene una deroga al numero 1 dell'allegato 1 OMCont concernente l'esecuzione di ispezioni e prove periodiche degli IBC da parte di un OrgVC designato. Essa riguarda i proprietari di IBC autorizzati ad effettuare sui propri IBC e utilizzati da essi stessi, sotto la propria responsabilità e a determinate condizioni, il cosiddetto «controllo intermedio», che consiste nell'ispezione secondo la sottosezione 6.5.4.4.1 b) e nella prova di tenuta conformemente alla sottosezione 6.5.4.4.2 b) RID/ADR.

Le imprese interessate vengono chiamate «organismi autorizzati a eseguire i controlli intermedi degli IBC» (ZPS-IBC). Sono considerati ZPS-IBC gli enti che soddisfano i presupposti del numero 7.2 dell’allegato 3 e hanno ottenuto il riconoscimento per l’esecuzione di ispezioni e prove periodiche degli IBC da parte di un OrgVC designato.

Paragrafo 6.5.4.4.2 – Prova di tenuta degli IBC

È necessario sottoporre a una appropriata prova di tenuta

- tutti gli IBC di metallo, tutti gli IBC di plastica rigida e tutti gli IBC compositi destinati al trasporto di sostanze liquide, nonché
- tutti gli IBC di metallo, tutti gli IBC di plastica rigida e tutti gli IBC compositi destinati al trasporto di materie solide con riempimento o svuotamento sotto pressione.

Sottosezione 6.8.1.5 - Procedure di valutazione della conformità, di approvazione del tipo e di controllo di cisterne

Le prescrizioni della sottosezione 6.8.1.5 RID/ADR illustrano come applicare le procedure riguardanti le cisterne descritte nella sezione 1.8.7. Per lo svolgimento dell’esame del tipo e del controllo iniziale si deve tenere conto in particolare delle relative misure transitorie (1.6.3.5x/1.6.4.5x) concernenti le procedure utilizzate dall'autorità competente per l'approvazione degli esperti e delle note 6.8.5.1.1 a) e 6.8.5.1.4 a) ADR (cfr. anche attuazione CH, paragrafo 6.8.2.4.1 di sotto).

Sottosezione 6.8.2.2 – Equipaggiamento

Gli equipaggiamenti di servizio conformi alle norme giuridicamente vincolanti indicate nella tabella al numero 6.8.2.6 ADR, qualora applicabili, soddisfano i requisiti. Nella pratica, può accadere che sul mercato non siano reperibili equipaggiamenti di servizio idonei. In questo caso, l'autorità competente, ovvero un organismo di valutazione della conformità nel rispetto della sottosezione 6.8.2.7 RID/ADR, può autorizzare l'applicazione di un codice tecnico che garantisca il medesimo livello di sicurezza.

Paragrafo 4.3.2.3.3 / sottosezione 6.8.2.4 – Controllo del recupero dei gas

Nell'allegato 9 è descritta una possibile procedura per il controllo dei dispositivi per il recupero dei gas dei veicoli-cisterna destinati al trasporto di prodotti petroliferi.

Sottosezioni 6.7.2.18, 6.7.3.14, 6.7.4.13, 6.7.5.11, 6.8.2.3 – Esame del tipo e rilascio dei certificati di approvazione del tipo per cisterne

La procedura relativa all'approvazione del tipo di una cisterna secondo i pertinenti capitoli della parte 6 RID/ADR è definita nell'allegato 2. Conformemente all'allegato 1 numero 4 OMCont in Svizzera queste procedure si applicano per analogia alle cisterne mobili.

Fanno eccezione le cisterne, i veicoli-batteria/carri-batteria e i container per gas ad elementi multipli (CGEM) destinati al trasporto di gas appartenenti alla classe 2, che in quanto attrezzature a pressione trasportabili vanno valutati in conformità con l'articolo 6 OMCont, ovvero TPED.

Paragrafo 6.8.2.1.23 – Esecuzione dei lavori di saldatura

Come i costruttori, anche le imprese di manutenzione che eseguono lavori di saldatura e impiegano un sistema di garanzia della qualità della saldatura devono essere sottoposte a una verifica e ottenere un riconoscimento secondo il paragrafo 6.8.2.1.23 RID/ADR. La verifica deve essere condotta da un OrgVC designato dotato delle necessarie competenze, che riconoscerà la capacità di eseguire lavori di saldatura redigendo un rapporto conforme al modello dell'allegato 4.3. L’allegato 4 della presente direttiva contiene informazioni dettagliate in merito.

Paragrafo 6.8.2.3.1 – Approvazione del tipo separata per gli equipaggiamenti di servizio

In assenza di un’approvazione del prototipo separata per gli equipaggiamenti di servizio, occorre valutarne ogni pezzo nell’ambito dell’esame del tipo della cisterna. La sola dichiarazione del costruttore attestante la conformità degli equipaggiamenti di servizio alle rispettive norme non dispensa totalmente da tale valutazione. Ai fini della valutazione, tuttavia, si possono considerare tutti i risultati delle prove eseguite nell'ambito di precedenti procedure di prova del prototipo da parte di un organismo preposto all'esecuzione delle prove di categoria A competente e riconosciuto in uno Stato contraente del RID / una parte contraente dell'ADR, oppure da parte dell'autorità competente di tale Stato contraente del RID / parte contraente dell'ADR.

Paragrafo 6.8.2.4.1 – Controllo iniziale / verifica di messa in servizio

Il gruppo di lavoro di Londra ha già espresso in passato preoccupazione circa l'equa introduzione del nuovo sistema a causa delle diverse fasi di accreditamento e approvazione degli organismi di controllo e degli esperti in cui si trovano gli Stati contraenti il RID/ADR. Queste diverse fasi porterebbero inevitabilmente alcuni Paesi a beneficiare immediatamente del sistema, mentre altri hanno ancora molta strada da fare per sviluppare e adattare i loro sistemi nazionali (cfr. misura transitoria 1.6.3.54 RID/ADR).

Per i veicoli-cisterna importati in Svizzera, fino a quando nel Paese di fabbricazione della cisterna non saranno presenti organismi di controllo in conformità con la nuova legislazione in vigore dal 1° gennaio 2023, i fabbricanti di cisterne dovranno incaricare per il controllo iniziale, in conformità con la nota del paragrafo 6.8.1.5.4 a) dell'ADR, un organismo di controllo del Paese di immatricolazione, nel nostro caso un OrgVC svizzero.

Ai veicoli-cisterna già completamente costruiti al 30 aprile 2024 (data di riferimento) e a quelli che il costruttore è stato incaricato di fabbricare prima della data di riferimento, si applica quanto segue: possono essere ancora sottoposti a un controllo iniziale nel Paese di produzione da parte di un organismo di controllo approvato secondo le norme nazionali locali ma che non soddisfa ancora pienamente i nuovi requisiti della sottosezione 1.8.6.2 ADR. I veicoli-cisterna devono sempre essere sottoposti a una verifica di messa in servizio in conformità con la sottosezione 1.8.7.5 ADR (precedentemente controllo di conformità) da parte di un OrgVC svizzero.

Dalle prime esperienze è emerso che, durante la fase di transizione per l'introduzione del nuovo sistema, l'esecuzione del controllo iniziale dei veicoli-cisterna presso il fabbricante da parte di un OrgVC svizzero designato può comportare problemi logistici con ripercussioni finanziarie.

Di conseguenza, fino a quando le autorità competenti dei Paesi di fabbricazione non avranno approvato i loro organismi di controllo conformemente ai requisiti della sezione 1.8.6 ADR, il controllo iniziale secondo la nota del paragrafo 6.8.1.5.4 a) ADR dei veicoli-cisterna importati in Svizzera potrà essere effettuato mediante la seguente procedura alternativa.

Per i veicoli-cisterna e i veicoli con cisterne smontabili importati in Svizzera e la cui fabbricazione è/era affidata al costruttore a partire dal 1° maggio 2024, il controllo iniziale può essere effettuato da un organismo di controllo approvato del Paese di fabbricazione, notificato e riconosciuto ai sensi della direttiva 2010/35/UE (organismo notificato). I veicoli-cisterna e i veicoli con cisterne smontabili importati in Svizzera tramite questa procedura devono poi essere sottoposti a una verifica di messa in servizio da parte di un OrgVC svizzero designato in conformità con la sottosezione 1.8.7.5 ADR.

I requisiti che l'organismo di controllo deve soddisfare per l'adozione di questa procedura alternativa possono essere applicati anche per l'esecuzione dell'esame del tipo di cui al paragrafo 6.8.1.5.1 a) ADR.

Inoltre l'allegato 7 integra il RID/ADR e la norma EN 12972 precisando i requisiti a cui devono sottostare le informazioni tecniche importanti relative alle cisterne immesse in commercio in Svizzera.

Paragrafo 6.8.2.4.4 - Controlli eccezionali

Quando la sicurezza della cisterna o del suo equipaggiamento può essere stata compromessa in seguito a riparazioni, modifiche o incidenti, deve essere effettuato un controllo eccezionale secondo le procedure descritte nell'allegato 5.

Paragrafo 6.8.2.4.5 - Misurazione dello spessore delle pareti

L'allegato 8 integra il RID/ADR e la norma EN 12972 stabilendo requisiti materiali, tecnici e organizzativi per la misurazione dello spessore delle pareti mediante un'appropriata procedura.

Paragrafo 6.8.3.4.15 – Periodicità dei controlli, rimando all'istruzione di imballaggio P 200

Per quanto concerne la periodicità dei controlli dei singoli recipienti e delle singole tubazioni, si applicano i termini prescritti dall'istruzione di imballaggio P 200 di cui alla sottosezione 4.1.4.1 RID/ADR. Questi termini non hanno una correlazione diretta con i controlli prescritti al paragrafo 6.8.3.4.12, secondo periodo RID/ADR.

6 Designazione e obblighi degli OrgVC

Il DATEC designa gli organismi che sono stati accreditati dal Servizio di accreditamento svizzero (SAS) secondo la norma EN ISO/IEC 17020 e che soddisfano le condizioni stabilite dall'allegato 5 OMCont nonché gli obblighi secondo la sottosezione 1.8.6.3 RID/ADR.

In particolare, gli OrgVC sono tenuti a collaborare al lavoro normativo pertinente secondo le disposizioni del DATEC e a partecipare attivamente allo scambio di esperienze e alle iniziative di coordinamento organizzate dall'autorità competente (UFT).

Il documento «Capitolato d'oneri e regolamento» definisce gli argomenti da trattare, la ripartizione dei ruoli e il funzionamento delle iniziative di coordinamento organizzate dall'UFT per gli OrgVC. Le iniziative di coordinamento sono finalizzate, tra l'altro, a discutere l'adeguamento degli allegati della presente direttiva al progresso scientifico e tecnologico, considerando le modifiche del RID e dell'ADR, nonché a condividere le esperienze degli OrgVC.

La partecipazione alle iniziative di coordinamento organizzate dall'UFT è obbligatoria e non comporta alcun indennizzo. Le decisioni e le procedure emanate e messe a verbale durante queste iniziative riflettono la posizione comune circa lo stato della tecnica in relazione ai mezzi di contenimento per merci pericolose in Svizzera.

7 Allegati

Gli allegati sono parte integrante della presente direttiva. Essi trattano temi specifici che consentono l'applicazione concreta delle prescrizioni organizzative, operative e tecniche per l'approvazione, la costruzione e il controllo dei mezzi di contenimento per merci pericolose.

Con le disposizioni degli allegati volte a garantire un'attuazione uniforme delle disposizioni di sicurezza riguardo al sistema di valutazione della conformità, in qualità di autorità competente l'UFT specifica

il modo in cui interpreta le prescrizioni o i concetti indeterminati contenuti nei regolamenti.

Per facilitare il lavoro e trarre profitto dal patrimonio di regole esistenti e collaudate ormai da anni nell'ambito dei mezzi di contenimento per merci pericolose, ove pertinente le procedure descritte negli allegati della presente direttiva fanno riferimento alle regole procedurali (dette «regole BAM-GGR») emanate dalla competente autorità tedesca, ovvero l'Istituto federale tedesco per la ricerca e l'esame dei materiali (Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, BAM).

Esse concretizzano i concetti contenuti nelle prescrizioni e definiscono le condizioni alle quali, nello svolgimento delle diverse attività, si considerano adempiute le prescrizioni in materia di merci pericolose. Il rispetto di queste regole procedurali garantisce agli interessati il rispetto delle prescrizioni, nonché il rapido svolgimento della procedura di approvazione. Le suddette regole non escludono la possibilità di impiegare, in casi particolari, procedure e interpretazioni alternative. Le regole in materia di merci pericolose emanate dal BAM possono essere consultate anche tramite il sito Internet dell'UFT.

Il rispetto delle disposizioni esecutive e delle precisazioni contenute negli allegati da parte di tutti gli interessati permette all'UFT, in qualità di autorità competente, di stabilire l'adempimento di tutte le condizioni richieste.

Gli allegati trattano i seguenti temi:

1) Nell'**allegato 1** l'UFT stabilisce la procedura relativa alle attività dell'autorità competente secondo il RID delegate a un organismo designato dotato delle necessarie competenze.

   L'allegato 1 precisa in particolare i compiti dell'organismo designato relativi alla classificazione delle sostanze secondo il RID.

2) Nell'**allegato 2** viene precisata la procedura di approvazione del prototipo delle cisterne destinate al trasporto di merci pericolose secondo l'OMCont in combinazione con i pertinenti capitoli della parte 6 RID/ADR. L'allegato precisa anche la composizione del numero di approvazione del prototipo. Con l'allegato 2, quindi, vengono fornite al richiedente tutte le informazioni necessarie in merito alla procedura. A tal scopo, l'allegato è integrato da quattro modelli.

3) Nell'**allegato 3** sono descritte le disposizioni applicabili agli imballaggi, ai contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) e ai grandi imballaggi secondo i capitoli 6.1, 6.3, 6.5 e 6.6 RID/ADR, per i quali è richiesta l'approvazione del tipo, ovvero l'apposizione della marcatura ONU o RID/ADR, nonché il riconoscimento del programma di garanzia della qualità (PGQ) necessario a tal scopo. Inoltre, nell'allegato 3 è disciplinato anche il conferimento ai proprietari di IBC dell'autorizzazione a eseguire, sugli IBC di loro proprietà/adibiti a uso proprio, le prove e le ispezioni prescritte ogni 2 anni e mezzo (riconoscimento quali «organismi autorizzati a eseguire i controlli intermedi degli IBC»). A questo scopo, vengono forniti cinque modelli.

4) Nell'**allegato 4** sono definiti i requisiti minimi per il riconoscimento delle imprese di manutenzione. Per garantire che tutti gli OrgVC abbiano accesso alle medesime necessarie e appropriate installazioni e apparecchiature secondo le condizioni dell'allegato 5 numero 2 OMCont e del paragrafo 1.8.6.3.1 RID/ADR, sono stati definiti i requisiti minimi a cui devono sottostare le imprese di manutenzione. L'allegato 4 stabilisce altresì i requisiti applicabili alle imprese di manutenzione che impiegano un sistema di garanzia della qualità della saldatura e intendono eseguire lavori di ripristino, modifiche o grandi riparazioni e che necessitano quindi del riconoscimento della capacità di realizzare lavori di saldatura secondo il paragrafo 6.8.2.1.23 RID/ADR.

   L'allegato contiene innanzi tutto le condizioni che devono essere soddisfatte da un sito, ovvero un'impresa, per l'esecuzione di controlli sui mezzi di contenimento per merci pericolose (infrastruttura necessaria, personale competente, misure di sicurezza). Tuttavia, la qualifica di impresa di manutenzione è subordinata non solo all'adempimento di determinati obblighi, ma anche all'autorizzazione a eseguire lavori di preparazione in vista dei controlli sui mezzi di contenimento per merci pericolose (messa in pressione, controllo delle valvole, esecuzione di piccole riparazioni, ecc.). Ciò può alleggerire sensibilmente il lavoro degli OrgVC.

   L'obiettivo è consentire il mantenimento del livello di qualità e competenza delle imprese di manutenzione raggiunto talvolta a prezzo di investimenti a lungo termine nelle infrastrutture di controllo e dell'attuazione costante di appropriate misure organizzative.

   Per facilitare questi compiti, l'allegato include sei modelli.

5) L'**allegato 5** contiene precisazioni relative all'esecuzione dei lavori di riparazione. L'edizione 2023 del RID/ADR contiene, al paragrafo 1.8.7.2.2.3, la descrizione delle misure applicabili in caso di modifica («trasformazione») di una cisterna. Nell'allegato sono descritte le diverse procedure di attuazione delle predette disposizioni e dei corrispondenti controlli eccezionali in conformità con la sottosezione 6.8.2.4.4 RID/ADR.
   L'allegato include due modelli da utilizzare per documentare la riparazione.

6) L'**allegato 6** integra le ordinanze SDR/RSD con precisazioni riguardo alla costruzione, alla fabbricazione, ai dispositivi di protezione, al volume utile/alla capacità e ai controlli di container-cisterna di cantiere.

7) L'**allegato 7** integra il RID/ADR e la norma EN 12972 precisando le procedure che devono essere applicate per la verifica della messa in servizio nonché i requisiti a cui devono sottostare le informazioni tecniche importanti relative alle cisterne immesse in commercio in Svizzera.

   Per agevolare i servizi della circolazione nel rilascio del certificato di approvazione ADR secondo la sezione 9.1.3 ADR (certificato T9) attestante la conformità del veicolo con le prescrizioni del capitolo 9.2 ADR, i proprietari delle cisterne devono inoltre fornire le informazioni relative ai punti 5, 9 (da 9.1 a 9.6), 10.2 ed eventualmente 11 del certificato T9. Queste informazioni devono essere confermate da un OrgVC mediante l'apposito modulo predisposto dall'Associazione dei servizi della circolazione (asa).

8) L'**allegato 8** integra il RID/ADR e la norma EN 12972 stabilendo requisiti materiali, tecnici e organizzativi per la misurazione dello spessore delle pareti mediante un'appropriata procedura da parte degli OrgVC.

   L'allegato contiene anche i criteri per la valutazione dei veicoli-cisterna in alluminio esistenti, stabiliti in collaborazione con i rappresentanti degli Uffici federali, dell'industria e della precedente autorità competente.

9) Nell'**allegato 9** è descritta una possibile procedura per il controllo dei dispositivi di recupero dei gas dei veicoli-cisterna.

10) Abrogato

11) Abrogato

Per assicurare l'applicazione uniforme delle procedure l'UFT ha predisposto diversi modelli, che sono disponibili sul sito Internet dell'UFT.

8 Elenco degli allegati

Allegato 1: Procedura relativa alle attività dell'autorità competente delegate a un organismo designato

Allegato 2: Procedura di approvazione del prototipo di una cisterna secondo la parte 6 RID/ADR e l'appendice 1 capitolo 6.14 SDR

- Allegato 2.1: Dati tecnici di una cisterna secondo l'OMCont
- Allegato 2.2*: Rapporto di prova del prototipo di una cisterna
- Allegato 2.3*: Certificato di approvazione del prototipo di una cisterna
- Allegato 2.4 Rapporto sui risultati relativi alla supervisione della fabbricazione (*disponibile solo in tedesco e in francese*)

Allegato 3: Procedure per l'esecuzione della prova sul prototipo, l'approvazione e la garanzia della qualità degli imballaggi destinati al trasporto di merci pericolose

- Allegato 3.1*: Rapporto di valutazione «organismo autorizzato a eseguire i controlli intermedi degli IBC» (ZPS-IBC)
- Allegato 3.2*: Riconoscimento quale «organismo autorizzato a eseguire i controlli intermedi degli IBC»
- Allegato 3.3*: Rapporto di prova relativo al «controllo intermedio di un IBC»
- Allegato 3.4*: Domanda di riconoscimento come “ente per i controlli intermedi degli IBC (ZPS-IBC)” (*disponibile solo in tedesco e in francese*)
- Allegato 3.5: Domanda di riconoscimento come organismo preposto all’esecuzione di prove dei prototipi degli imballaggi per merci pericolose (*disponibile solo in tedesco*)

Allegato 4: Requisiti minimi per il riconoscimento di un'impresa di manutenzione

- Allegato 4.1: Panoramica dei requisiti minimi applicabili alle imprese di manutenzione
- Allegato 4.2: Rapporto di audit di un'impresa di manutenzione
- Allegato 4.3*: Rapporto di riconoscimento della capacità di eseguire lavori di saldatura su cisterne
- Allegato 4.4*: Notifica del riconoscimento quale impresa di manutenzione/costruttore/proprietario di un IBC
- Allegato 4.5.1*: Accordo di collaborazione (1° OrgVC)
- Allegato 4.5.2*: Accordo di collaborazione (ulteriori OrgVC)

Allegato 5: Modifiche e riparazioni di cisterne destinate al trasporto di merci pericolose

- Allegato 5.1*: Modulo per lavori di riparazione senza decisione di un OrgVC
- Allegato 5.2*: Modulo di richiesta per lavori di riparazione con decisione di un OrgVC

Allegato 6: Container-cisterna di cantiere secondo l’appendice 1 capitolo 6.14 SDR

Allegato 7: Verifica della messa in servizio di cisterne importate in Svizzera

Allegato 8: Procedura per l'esecuzione e la valutazione di misurazioni dello spessore delle pareti di cisterne

Allegato 9: Possibile procedura per il controllo dei dispositivi di recupero dei gas dei veicoli-cisterna destinati al trasporto di prodotti petroliferi

Allegato 10: Abrogato

Allegato 11: Abrogato

** tuttora nella versione 2 del 30 giugno 2017*